



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Antonio Genovesi”

SAIC87700C

[www.icsanciprianopicentino.edu.it](http://www.icsanciprianopicentino.edu.it)

Prot. e data: vedi segnatura

Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori e/o esercenti la patria  
potestà  
p.c. Alla DSGA e al Personale ATA  
All’Albo dell’Istituto  
Al sito *web* della Scuola

Circolare n. 25

**OGGETTO: Chiarimenti in materia di giustificazione delle assenze alunni. Abolizione del certificato medico per la riammissione oltre cinque giorni.**

In relazione alla giustificazione delle assenze degli alunni si comunica che, durante la pausa estiva, è sopravvenuta un’innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11).

L’art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto **“Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico”**, *ha abolito in Campania l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza* di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, *salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.*

L’abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia e asili nido. Saranno, dunque, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado a giustificare l’assenza nel Registro elettronico, secondo le modalità previste dal *Vademecum* relativo all’uso del registro stesso, a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

**Il docente dovrà verificare che la giustificazione pervenga non oltre 24 h successive al rientro in classe.** Nel caso in cui un genitore, a due giorni dal rientro dopo l’assenza

dell'alunno, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente, attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico, dovrà contattare urgentemente la famiglia per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione nel RE. In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustificica.

Si evidenzia l'importanza della responsabilità della comunità educante circa la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per la prevenzione dei fenomeni di "dispersione scolastica". Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo (importante atto scritto conservato dal docente, accluso al registro di classe).

Ai genitori va ricordato che, per la scuola secondaria, il **presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale** (art. 5 del D. L.vo 62/2017), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti. Il Collegio tra di esse prevede sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario.

**Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei  $\frac{3}{4}$  previsto dal D. Lgs 62/2017, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico**

*Angela Augusto*

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa combinato con il CAD)